


Si richiama  
051/99.10.062 Avv. Tiziana Sponga

ORIGINALE

**Avv. Tiziana Sponga – Avv. Walter Miceli - Avv. Fabio Ganci**

Via Sante Vincenzi n. 46 - 40138 Bologna  
Tel. 051/99.10.062 - Fax 051/99.10.062 - Cel. 328/2933044  
PEC [tiziana.sponga@ordineavvocati.bopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocati.bopec.it)  
C.F. SPN TZN 73M44 A757K



**PROCURA ALLE LITI**

Io, sottoscritto, preso atto dell'atto redatto a margine della presente procura, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego l'Avv. Tiziana Sponga congiuntamente e disgiuntamente agli Avv. Walter Miceli e Fabio Ganci, a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione e cautelare nonché nella successiva fase di merito, conferendo agli stessi i più ampi poteri inerenti al mandato, ivi compresi quelli di transigere, conciliare, accettare e ricevere somme in pagamento, rinunciare agli atti, accettare l'altrui rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre nuove domande ed eccezioni, fare istanze di ingiunzione e farsi sostituire da altri Avvocati cui vengono concesse le stesse facoltà, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sponga, sito in Bologna, via Giuseppe Dozza n. 54. Presto il consenso, previamente edotto ex art. 13 D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

Per la Dr.ssa **VIVIANA TOLONE**, nata a Catanzaro (CZ), il 18/04/1983, residente in Girifalco (CZ), Via Antonio Migliaccio n. 83, (C.F. TLNVVN83D58C352F), rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv. Walter Miceli, (C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it)), Fabio Ganci, (C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it)), e Tiziana Sponga, (C.F. SPNTZN73M44A757K - PEC [tiziana.sponga@ordineavvocati.bopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocati.bopec.it)), tutti elettivamente domiciliati in Bologna, Via Sante Vincenzi n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Sponga.

Gli Avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci e Tiziana Sponga dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax, 051/99.10.062 e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati

- **RICORRENTE**

Sig.  
*Tolone Viviana*

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;**
- **AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;**
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;**

E' autentica la firma.

Bologna, li  
Avv. Tiziana Sponga  
*Tiziana Sponga*

NEI CONFRONTI DI

- tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale **SCUOLA DELL'INFANZIA** e nel corrispondente elenco del sostegno<sup>1</sup> delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2011-2014, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della Dr.ssa Viviana Tolone nella III fascia delle graduatorie dall'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, validi per il triennio 2011/2014, per la classe concorsuale **SCUOLA DELL'INFANZIA**, e nel corrispondente elenco del sostegno, - sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente<sup>2</sup>

- POTENZIALI RESISTENTI

\*\*\*\*\*

**FATTO**

La Dr.ssa VIVIANA TOLONE è una docente precaria (doc. 1) della Scuola Dell'Infanzia, **abilitata all'insegnamento** per effetto del **conseguimento, in data 10.03.2011**, presso l'Università degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, della **Laurea in Scienze della Formazione Primaria**, con connesse specializzazioni alle attività didattiche di sostegno (doc. 2-3)

La ricorrente ha conseguito i predetti titoli di abilitazione e di specializzazione dopo essersi **immatricolata, nell'anno accademico 2008/2009, al corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell'Università di BOLOGNA.**

---

<sup>1</sup> La classe concorsuale Scuola dell'Infanzia, e nel corrispondente elenco di sostegno, è quella **in cui la ricorrente chiede** l'inserimento "*pleno iure*".

<sup>2</sup> I **controinteressati**, nel presente procedimento, **sono anche tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia nel mese di aprile del 2014**, quando, presumibilmente, il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Bologna, **avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, relativamente alla classe concorsuale Scuola dell'Infanzia e nel corrispondente elenco di sostegno.**

Occorre osservare che la Dr.ssa VIVIANA TOLONE, **in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, HA OTTENUTO L'ISCRIZIONE, NON GIÀ AL PRIMO ANNO, MA AL TERZO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA** (doc. 4).

La ricorrente, dunque, si è trovata nella **medesima condizione degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2006/2007, al primo anno del corso di laurea** in Scienze della formazione primaria: al pari di quest'ultimi, infatti, la Dr.ssa TOLONE **nell'anno accademico 2008/2009, ha frequentato il terzo anno dei corsi di laurea in Scienza della Formazione Primaria.**

Proprio, in virtù di tale **assoluta identità di condizione sostanziale con gli aspiranti docenti iscritti - nell'anno accademico 2006/2007- al primo anno del corso di laurea in SFP,** la ricorrente, in data 08/05/2009, ha presentato domanda di inserimento, con riserva di conseguimento del titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 5-6).

Il **Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009**, infatti, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, ha previsto, all'art. 4, **comma 2**, la possibilità di presentare **domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento da parte di coloro che si sono iscritti, nell'anno accademico 2007/2008, al primo anno o ai successivi anni del corso di laurea in Scienze della formazione primaria.**

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 42/2009, tuttavia, non contemplando espressamente la condizione **degli iscritti, nell'anno accademico 2008/2009, al secondo o al terzo anno dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria,** per effetto del riconoscimento dei crediti formativi, è stata interpretata dall'Ambito Territoriale oggi resistente come **preclusiva dell'inserimento con riserva nelle graduatorie di tali aspiranti docenti.**

Il provvedimento impugnato, interpretato in tal senso, è palesemente illegittimo e gravemente lesivo dei diritti della ricorrente.

La Dr.ssa Tolone, infatti - pur avendo presentato, in data 08/05/2009, la domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie di III fascia dell'Ambito Territoriale di Bologna e pur **avendo conseguito in data 10/03/2011 la laurea in Scienze della Formazione Primaria - non è stata inserita "pleno iure" nelle suddette graduatorie di III fascia all'atto dell'aggiornamento delle stesse, disposto con D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 per il triennio scolastico 2011/2014**, nonostante la presentazione, in data 30/05/2011 di regolare e tempestiva domanda all'Ambito Territoriale di Bologna (doc. 7-8-9).

**Tale mancato inserimento "pleno iure" ha comportato la negazione della possibilità, per la ricorrente, di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Bologna.**

Emerge, dunque, con tutta evidenza, l'illegittimità del mancato inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nelle graduatorie di III fascia all'atto dell'aggiornamento delle stesse, disposto con D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 per il triennio scolastico 2011/2014, per i seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

- **FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 169 DEL 30 OTTOBRE 2008;**
- **ECESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA E DELLA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Per meglio esplicitare le censure mosse contro l'impugnato provvedimento, è utile effettuare una breve ricostruzione della normativa di rango primario che regola il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e il conseguente accesso in graduatoria dei laureati nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione, è finalizzato alla preparazione culturale e professionale dei futuri insegnanti della scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria.

**L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria**, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, **ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria** (Legge 53/2003, art. 5).

La laurea in SFP, inoltre, ha consentito **l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni (art. 5, punto 3, L. 28.3.2003 n. 53)**.

Il legislatore, nel disciplinare l'abilitazione all'insegnamento attraverso i corsi SSIS, i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e i corsi di Didattica della musica, ha tentato di **armonizzare la cadenza temporale di tali percorsi di studio con le periodiche riaperture delle graduatorie**, al fine di **consentire l'immediato inserimento nelle stesse degli insegnanti che conseguivano l'abilitazione subito dopo la scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda d'inclusione in tale graduatorie**.

L'art. 3 *ter* della Legge 4 giugno 2004, n. 143, a tal scopo, aveva già previsto la possibilità, per gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, di presentare **domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie** permanenti alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime.

\*\*\*

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento.

**Il Legislatore, tuttavia, con la legge n. 169 del 30 ottobre 2008, di conversione del decreto legge n. 137 del 25 giugno 2008, ha stabilito, all'art. 5 *bis*, che i**

**docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante, possono iscriversi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie.**

Il **comma 3** del suddetto **art. 5 bis** della **legge n. 169 del 30 ottobre 2008**, infine, ha stabilito che *"[...] possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]"*.

Il Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, avente per oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, all'art. 4, comma 2, ha riproposto la disposizione di cui al comma 3 del suddetto art. 5 bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, stabilendo che possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia **coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008** al corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

Ora, così come ricordato in premessa, la Dr.ssa VIVIANA TOLONE, a seguito dell'avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, **si è iscritta, nell'anno accademico 2008/2009, al TERZO ANNO dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.**

Ora, appare del tutto evidente **l'assoluta identità di condizione sostanziale** tra:

- l'aspirante docente **immatricolato, nel 2006 o nel 2007, al primo anno** dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- e l'aspirante **docente immatricolato, nel 2008, al secondo o al terzo anno** del medesimo corso.

**Entrambi i docenti, infatti, hanno frequentato, fianco a fianco, nel medesimo anno accademico 2008/2009, il secondo o il terzo anno di tali corsi, sostenendo e superando gli esami e le prove di laboratorio e tirocinio nel medesimo arco temporale.**

Ma vi è di più.

Tra coloro che, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 42/2009, **hanno potuto inserirsi con riserva** nelle graduatorie, vi sono aspiranti docenti che, essendosi **immatricolati nell'anno accademico 2007/2008** nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, **hanno frequentato, nell'anno accademico 2008/2009, il SECONDO ANNO di tale percorso abilitativo;** la ricorrente, invece, **nel medesimo anno accademico 2008/2009, per effetto del riconoscimento dei crediti formativi, era immatricolata al TERZO ANNO del suddetto corso di laurea.**

Ne consegue, dunque, che la ricorrente **ha potuto conseguire l'abilitazione PRIMA rispetto ai colleghi iscritti, nel 2007/2008, al primo anno del predetto corso di laurea!**

Non vi è, dunque, chi non veda l'assoluta illegittimità della disposizione oggi impugnata che - a fronte di una **situazione sostanziale della ricorrente identica** rispetto a quella degli aspiranti docenti espressamente contemplati nell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 42/2009 - ha condotto al rigetto della domanda presentata dalla stessa ai fini dell'inserimento nelle graduatorie con il **presupposto formale della sua immatricolazione nei corsi abilitanti avvenuta nell'anno accademico 2008/2009.**

\*\*\*

L'illegittimità di tale disposizione emerge anche alla luce dello stesso operato dell'Amministrazione resistente che, **ai fini della non valutabilità del servizio d'insegnamento prestato**, contestualmente alla durata dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, **da chi ha conseguito tale titolo abilitativo a seguito di**

**un corso abbreviato in virtù del riconoscimento di crediti formativi, retrodata la durata legale di tale corso agli anni antecedenti a quello di effettiva iscrizione.**

Ed infatti, in una specifica FAQ del 2007 il ministero precisa:

*“D.: All’aspirante che si iscrive in graduatoria ad esaurimento per la Scuola Primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d’insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?”*

*R.: All’aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi”.*

\*\*\*

Tale FAQ è stata riproposta nel mese di giugno del 2012 con questa domanda-risposta:

**Faq n. 1435 – Domanda:** all’aspirante che si iscrive in graduatoria ad esaurimento per la Scuola Primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d’insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?

**Risposta:** all’aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e **comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°)**, anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l’abilitazione è stata conseguita "fuori corso", il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione. Pertanto l’aspirante che abbia conseguito il titolo con un corso abbreviato indicherà

sempre quattro annualità secondo le indicazioni fornite. Qualora non lo facesse, ed indicasse:

- **tre annualità:** il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati l'anno precedente la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di un anno di corso precedente a quelli indicati;
- **due annualità:** il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati i due anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di due anni di corso precedenti a quelli indicati;
- **una annualità:** il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quello indicato i tre anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di tre anni di corso precedenti a quello indicato.

\*\*\*

Se, dunque, il MIUR stesso, ai fini della non valutabilità del servizio d'insegnamento prestato contestualmente alla durata dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, retrodata la durata legale di tale corso all'anno d'iscrizione virtuale in virtù del riconoscimento dei crediti formativi, **non si vede per quale ragione questa stessa interpretazione non debba essere adottata per quanto concerne l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento** di coloro che, a seguito dell'avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi, si sono iscritti nell'a.a. 2008/2009 ad anni successivi al primo del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

\*\*\*

L'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, infine, è emersa platealmente **in occasione della procedura di costituzione di una fascia aggiuntiva (e subordinata) alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento**, disposta ai sensi della Legge 24 febbraio 2012, n. 14.

E, invero, la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante **proroga di termini previsti da disposizioni legislative**, ha modificato l'articolo 14 aggiungendo al comma 2-ter la norma ai sensi della quale *“fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai **docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza [...] dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie**”*.

Il D.M. 53/2012, che ha dato attuazione alla sopracitata norma, all'art. 1, comma 1, ha previsto che *“possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ...(omissis) i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria”*.

La ricorrente, pur avendo pieno diritto all'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, ha comunque presentato la domanda di inclusione nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 10-11-12).

Ebbene il sistema informatico predisposto dal MIUR ha automaticamente riconosciuto i crediti formativi posseduti dalla ricorrente e, per l'effetto, ha formalmente asseverato la retrodatazione all'anno accademico 2006-2007 dell'immatricolazione della dottoressa Viviana Tolone al corso di laurea in SFP!

Dunque, per lo stesso Ministero oggi resistente, l'odierna ricorrente, **al momento della presentazione della domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie di III fascia formulate con vigenza 2009/2011, si ritrovava nella condizione contemplata dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 42/2009, ossia aveva diritto all'inserimento nella graduatoria di III fascia in quanto iscritta, nell'anno**

**accademico 2007/2008, al primo anno o ai successivi anni del corso di laurea in Scienze della formazione primaria.**

Emerge, dunque, con tutta evidenza, l'illegittimità del mancato inserimento "pleno iure" della ricorrente nelle graduatorie di III fascia all'atto dell'aggiornamento delle stesse, disposto con D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 per il triennio scolastico 2011/2014.

\*\*\*

In senso conforme alle tesi della ricorrente, infine, è possibile citare **L'ORDINANZA EMESSA IN SEDE CAUTELARE DAL COLLEGIO DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI LECCE NEL RICORSO R.G. n. 75/12**, secondo la quale "*Valido il limite temporale fissato dall'art. 5 bis del d.l. n. 137/08, convertito con legge n. 169/2008, per l'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti, il dato formale dell'iscrizione al corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'anno 2007/08 non può valere ad escludere chi ha comunque frequentato nello stesso anno accademico corsi di laurea di pari qualificazione professionale, tanto da poter essere iscritti, nell'anno accademico 2008/09, al II° anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria: trattasi di studenti che, al pari di quelli iscritti al I° anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'anno accademico 2007/08, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nello stesso arco temporale e hanno identica formazione professionale.*"

\*\*\*

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

**PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE**

**DISAPPLICAZIONE**

- del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, avente per oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, stabilisce che possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, siccome interpretato nel senso di non consentire l'inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento da parte di coloro che, a seguito dell'avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi, si sono iscritti nell'a.a. 2008/2009 ad anni successivi al primo del corso di laurea in Scienze della formazione primaria;
- del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 nella parte in cui non prevede la facoltà di presentare domanda di scioglimento della riserva e d'inserimento "*pleno iure*" nelle graduatorie di III fascia degli aspiranti che hanno conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria, nei termini previsti dal suddetto DM 44/2011, in seguito all'iscrizione, nell'anno accademico 2008/2009, ad anni successivi al primo del corso di laurea in Scienze della formazione primaria per effetto del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi;
- delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2011/2014, così come formate dall'Ambito Territoriale di Bologna senza l'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella III fascia delle suddette graduatorie;

#### **ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI**

- **provvedere** all'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente, **con decorrenza dal 01.09.2011 e/o dal giorno di pubblicazione, nella III fascia delle suddette graduatorie**, per la classe concorsuale **SCUOLA DELL'INFANZIA**, e nel **corrispondente elenco del sostegno, formulata dall'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna per il triennio 2011/2014;**

\*\*\*

**Si versano in atti i seguenti documenti:**

- 1) Contratto a tempo determinato;
- 2-3) Certificazione della Laurea in SFP e specializzazione sostegno;
- 4) Certificato di iscrizione ad anni successivi al primo al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria in virtù di riconoscimento di carriera precedente;
- 5) domanda inserimento nella III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento valide per il biennio 2009/2011 rigettata (con eventuale decreto di esclusione emanato dall'ATP);
- 6) Graduatorie a Esaurimento valide per il biennio 2009/2011 senza il nominativo del ricorrente o con ins. con riserva;
- 7) domanda di inserimento in III Fascia presentata dalla ricorrente per le Graduatorie a Esaurimento valide per il triennio 2011/2014 rigettata;
- 8) graduatoria degli esclusi dalla Graduatorie a Esaurimento valide per il triennio 2011/2014 emanata dall'ATP di interesse;
- 9) III fascia GAE 2011-2014 senza il nominativo del ricorrente o con ins. con riserva;
- 10) Domanda di iscrizione in IV Fascia;
- 11) Graduatorie a Esaurimento 2012 aggiornata con la fascia aggiuntiva (IV Fascia);
- 12) Graduatoria aggiornata di IV Fascia;
- 13) Sentenza Tribunale La Spezia del 25/06/2013 su ricorso R.G. n. 1290/2010

\*\*\*

**Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.**


***Salvis iuribus***

\*\*\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e il procedimento è esente in quanto il

ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 32.298,99, come da dichiarazione che si deposita.

Bologna, 20 marzo 2014

Avv.  Tiziana Sponga

Avv.  Walter Miceli

Avv.  Fabio Ganci

**Tribunale di Bologna**

*Depositato in Cancelleria*

Oggi

- 8 APR. 2014



Il Funzionario/Il Collaboratore

*F.T.U.*

*M. A. Casarotti*



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
*Sezione controversie del lavoro*

**1227**

R.G.L. N. \_\_\_\_\_  
 CRON. N. 3553

Dr. F. PALLADINO

Il Giudice del lavoro - dott. \_\_\_\_\_

**IL GIUDICE**

letto il ricorso,  
 visto l'art. 420 c.p.c.

**FISSA**

per la comparizione personale delle parti e la discussione

l'udienza del 7 aprile luglio 2014 ore 10.30

nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n. 1. *Autore ha le notificazioni e  
 trentine mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet del MIUR e  
 omissione dell'atto di pubblicazione nella segreteria Ufficio.*  
 Bologna, 14 aprile 2014

**IL GIUDICE**  
 Dr. F. PALLADINO

*Fm* \_\_\_\_\_

Il Funzionario o il Collaboratore

*Dr. M. A. ...*  
 \_\_\_\_\_

**Tribunale di Bologna**

Copia conforme all'originale


Bologna **29 APR. 2014**



Il Funzionario/Il Collaboratore

*Il Funzionario*  
*Patrizia Francia*

Predisposta copia autentica in data \_\_\_\_\_



**RELATA DI NOTIFICA**

A istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all' UNEP presso la Corte d'Appello di Bologna ho notificato il sopra esteso atto e pedissequo decreto a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n.ro 76, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna alla Via Guido Reni n.ro 4, ivi rimettendone copia conforme a mani di:

del dipendente Sig. *Roberto Mani Fornace*  
incaricato di ricevere le notifiche

*Roberto Mani Fornace*

05 MAG. 2014

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
UFFICIO GIUDIZIARIO  
Via Guido Reni n. 4

**AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA**, in persona del Dirigente *pro tempore*; con sede in Bologna, Via De Castiglioni n.ro 1, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna alla Via Guido Reni n.ro 4, ivi rimettendone copia conforme a mani di:

del dipendente Sig. *Roberto Mani Fornace*  
incaricato di ricevere le notifiche

*Roberto Mani Fornace*

05 MAG. 2014

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
UFFICIO GIUDIZIARIO  
Via Guido Reni n. 4

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Bologna, Via De Castiglioni n.ro 1, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna alla Via Guido Reni n.ro 4, ivi rimettendone copia conforme a mani di:

del dipendente Sig. *Roberto Mani Fornace*  
incaricato di ricevere le notifiche

*Roberto Mani Fornace*

05 MAG. 2014

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
UFFICIO GIUDIZIARIO  
Via Guido Reni n. 4

3

Ufficio Unico  
Uffici Giudiziali  
Corte d'Appello di Bologna

004499

N° ..... Cross.

**SPECIFICA**

Dritto € .....

Trasferimento € 3.09 .....

Km. ....

3+0+0

Totale € .....

10% Inasf. € .....

Sp. postali € .....

Tot. Con. € 3.09



2014